

Codice A1103A

D.D. 27 settembre 2022, n. 580

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 28 PAR/2017).**



**ATTO DD 580/A1103A/2022**

**DEL 27/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 19 del 2009 (F. 28 PAR/2017)

Visti gli atti trasmessi con prot. n. 128 del 11/01/2018 delle Aree Protette delle Alpi Marittime a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale con processo verbale n. 1192 del 13/10/2017 elevato da Agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti constatati in località *omissis* nel Comune di *omissis*, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 8, c. 3, lett. n) della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. relativo al transito con veicoli al di fuori della viabilità consentita in area Parco/Riserva naturale regionale;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini scritti difensivi come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 senza richiesta di audizione;

esaminate quindi le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata non ritenendosi accoglibile l'argomentazione secondo la quale la strada (nel caso specifico la Strada Limone Monesi anche nota come Antica Via del sale) fosse da ritenersi percorribile in assenza di presidio del relativo punto d'accesso tenuto conto della particolarità della strada e del periodo dell'anno in cui avvenne la contestazione (finito il periodo estivo, unico periodo dell'anno in cui il passaggio dei mezzi motorizzati è consentito, seppur contingentato, previo pagamento del relativo pedaggio);

accertato altresì con l'Ente gestore del Parco che per accedere al Colle dei Signori richiamato nel verbale è giocoforza necessario passare da un'area protetta la cui specifica regolamentazione è data

dalla legge regionale 19/2009 richiamata nel verbale;

detto inoltre che non sono qui accoglibili le argomentazioni facenti esplicito richiamo al Codice della Strada dal momento che, come già esplicitamente evidenziato dalla giurisprudenza, quest'ultimo e la normativa regionale di settore disciplinano materie differenti finalizzate alla cura di interessi pubblici diversi (l'uno avente ad oggetto la disciplina della circolazione e della sicurezza stradale; l'altra disciplinante la salvaguardia del territorio in generale e dell'ambiente rurale e montano in particolare);

visto in particolare l'art. 8, c. 3, lett. n) della L.R. n. 19/2009 come sanzionato dall'art. 55, c. 11 della medesima Legge;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa; elementi questi che, nel caso di specie, giustificano un non incremento, in questa sede, della sanzione;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;
- vista la dgr 29-5460 del 3 agosto 2017 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

#### *determina*

in Euro 250,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 260,61** di cui Euro 250,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639,

del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella